

della soluzione sperimentale scelta, i problemi presumibili che essa provoca nel sistema scolastico e le soluzioni previste, un piano che indichi i tempi e i modi della sperimentazione, i servizi di assistenza ai docenti, le prospettive di estensione e di generalizzazione.

Annualmente i responsabili della sperimentazione presentano alle autorità che l'hanno autorizzata un rapporto descrittivo e valutativo da diffondere in tutti gli ambienti interessati.

15. Prima di decidere su una proposta di sperimentazione, occorre informare e consultare le persone e gli enti ad essa interessati.

16. Dopo un congruo periodo di esperienze, tenuto conto dei risultati osservati e delle opinioni di tutti gli enti interessati, le soluzioni innovative sono codificate in leggi, regolamenti e programmi d'insegnamento secondo la procedura legale e danno luogo alle relative riforme.

17. La ricerca e la sperimentazione nell'ambito dei processi innovativi sono condotte da gruppi di docenti o da singoli docenti, con la partecipazione e l'assistenza di esperti o di animatori e dei servizi del Dipartimento della pubblica educazione. Il Consiglio di Stato e gli organismi di gestione della scuola possono istituire, per ogni iniziativa innovativa,

- a) classi sperimentali;
- b) sedi sperimentali;
- c) comprensori scolastici sperimentali

precisando di volta in volta le disposizioni particolari della sperimentazione.

18. Una sperimentazione può essere definita di ricerca o progressiva. Una sperimentazione di ricerca ha come scopo di verificare il principio stesso dell'innovazione proposta oppure di verificare una soluzione che suggerisce molti dubbi sui suoi effetti reali, oppure di costruire progressivamente una soluzione per un determinato problema. In questo caso il numero delle classi interessate deve essere mantenuto limitato e alla fine di un determinato periodo occorre concludere nel senso dell'abbandono dell'esperienza oppure della sua continuazione come sperimentazione progressiva.

Una sperimentazione progressiva ha come scopo di introdurre gradualmente nel sistema scolastico un'innovazione i cui fini non sono più in discussione e la cui soluzione pedagogica ha solo bisogno di adattamenti e di correzioni che solo l'esperienza diretta può suggerire. In questi casi il numero delle classi interessate può essere aumentato gradualmente, a condizioni che non superi il 30% degli allievi interessati. Per superare tale proporzione occorre procedere nel senso della riforma (punto 16).

19. La valutazione di un'esperienza è svolta in primo luogo dai suoi stessi attori e dai servizi di ricerca e di animazione, e deve tenere in considerazione l'insieme delle condizioni in cui si è svolta, dei processi messi in atto e dei risultati conseguiti.

In casi particolari le competenti autorità possono incaricare enti esterni di collaborare alla valutazione e di presentare un rapporto.

20. Le autorità competenti possono decretare l'interruzione di una sperimentazione in casi eccezionali, quando l'esperienza abbia seguito un corso manifestamente e volutamente diverso da quello previsto o quando i risultati si rivelino inferiori alle aspettative.

21. Tutte le misure devono essere previste affinché una sperimentazione non arrechi danno all'educazione e al curriculum scolastico degli allievi.

22. Nessun docente può essere obbligato a svolgere una sperimentazione di ricerca. In caso di sedi o di comprensori sperimentali lo Stato o i Comuni sono tenuti a soddisfare le richieste di trasferimento. Eventuali risultati negativi di una sperimentazione autorizzata, condotta nel modo previsto, non devono avere influenze negative sul rapporto d'impiego e sulla carriera dei docenti sperimentatori.

23. Le autorità scolastiche sono tenute a creare le condizioni idonee per la buona riuscita di ogni processo innovativo autorizzato, in particolare mediante:

- l'organizzazione di opportune forme di aggiornamento degli insegnanti;
- la messa a disposizione dei gruppi sperimentali di esperti, di animatori e dei servizi di ricerca, di documentazione e di produzione didattica;
- la definizione di condizioni di lavoro compatibili con l'impegno richiesto dalla sperimentazione e dall'aggiornamento;
- l'informazione dei genitori, di altri enti interessati e, quando sia richiesta da particolari circostanze, dell'opinione pubblica, al fine di favorire la comprensione dell'iniziativa innovativa e la partecipazione al suo svolgimento.

24. Il Dipartimento competente promuove l'elaborazione — da parte dei docenti, di esperti, dei servizi di documentazione e di ricerca — dei programmi scolastici orientativi che:

- a) precisino:
  - gli scopi e gli obiettivi generali di ogni ordine di scuola
  - il significato culturale e pedagogico dei contenuti, dei metodi e degli obiettivi fondamentali dei vari insegnamenti e le loro modalità di coordinamento
  - le indicazioni sulla progressione dell'insegnamento negli anni di studio;
- b) consentano, compatibilmente con le necessità di coordinamento tra le sedi, di applicare i principi della libertà d'insegnamento e della partecipazione degli stessi allievi all'elaborazione delle attività educative, espressi nei punti 5. e 6. lettera d) del presente testo.

(\*) Il presente testo non precisa sufficientemente quali sono le autorità competenti a autorizzare lo svolgimento di sperimentazioni che implicano un'impostazione dell'insegnamento diversa da quella prevista nei programmi orientativi. Le ragioni sono spiegate al paragrafo 78. Pensiamo che il problema può essere risolto solo avendo il quadro degli organi di gestione del sistema scolastico che realizzino il principio della partecipazione di tutte le sue componenti. (Si veda anche l'editoriale del presente numero della rivista).

## Testo dell'iniziativa in forma generica

Presentata dai deputati A. Bottani - Bignasca - Fossati - Duchini.

**Oggetto:** promulgazione di una legge speciale sulle sperimentazioni scolastiche.

Nella scuola ticinese, come del resto avviene in ogni altro paese, sono in atto sperimentazioni pedagogiche di vario genere: insegnamento del francese nelle scuole elementari e nelle scuole maggiori; matematica moderna; insegnamento linguistico e scientifico particolare; educazione sessuale; scuola montana; scuola verde; ricuperi scolastici individualizzati o per classi; classi speciali; ginnastica correttiva; ecc. ecc..

Il diffondersi di queste sperimentazioni promosse dagli organi del Dipartimento della pubblica educazione e a volte dai docenti stessi con o senza autorizzazione da parte dei competenti uffici di vigilanza della scuola, richiede l'urgente emanazione di una legge che regoli queste iniziative, per la salvaguardia dei principi generali ed informativi dell'istruzione e dell'educazione, per una formulazione migliore di essi, per evitare soprattutto di mettere in difficoltà gli allievi ed i docenti nel passaggio da classe a classe, da un ordine di scuola a un altro.

La nuova legge in particolare deve: stabilire i limiti delle sperimentazioni pedagogiche e fin dove esse possono derogare dai programmi in vigore e le modalità d'interruzione di esse ove risultassero inutili e dannose;

fissare le procedure per la concessione delle autorizzazioni ad iniziare sperimentazioni; indicare le formalità di collaborazione (famiglie, Comuni, ecc) e i termini di redazione dei rapporti definitivi sui singoli esperimenti, tali da permettere alle competenti autorità di prendere decisioni conclusive entro periodi ben definiti.

Non è inutile avvertire che la maggior parte delle sperimentazioni in atto nella nostra scuola non hanno una base legale e spesso, al di là della loro intrinseca validità, suscitano disagi proprio per l'insofferenza di ordine e di regolamentazione.

In alcuni Cantoni svizzeri, in particolare in quelli dove le nuove tendenze scolastiche si sono più largamente manifestate, al fine di adeguare il livello della scuola alle necessità di una società in continuo sviluppo, sono state promulgate leggi particolari, destinate a diventare capitoli della legge scolastica prioritaria.

La presente richiesta non significa diffidenza verso i principi della sperimentazione in quanto gli autori dell'iniziativa si rendono perfettamente conto quanto essa possa essere vitale per il progresso dell'educazione, ma ritengono che una legislazione efficace e chiara assicura una più valida introduzione delle innovazioni scolastiche.

I sottoscritti deputati ritengono che una pianificazione ragionata dell'innovazione pedagogica è ottenibile solo mediante una base legale ed è ciò appunto che l'iniziativa richiede al Consiglio di Stato entro breve lasso di tempo.

Bellinzona, 19 febbraio 1974